

DIRITTO E IMPRESA**Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi**

A cura di Valeria Panzironi

Pagamenti digitali dentro un quadro di regole integrate

di **Valeria Falce**

Con la direttiva Psd2 (direttiva 2015/2366/UE) e il suo recepimento in Italia (Dlgs 15 dicembre 2017, n. 218) il legislatore europeo prima e nazionale poi hanno inteso modernizzare il mercato unico dei pagamenti al dettaglio, dando ulteriore impulso all'innovazione e alla concorrenza nel rispetto dei diritti fondamentali.

Rivolta a questa sfaccettata finalità, la direttiva, oltre a imprimere una decisa spinta al consolidamento dell'Unione bancaria, ha superato le differenze tra le normative nazionali, gettando le basi per lo sviluppo dei servizi elettronici.

È stato innanzitutto innestato il principio dell'open banking, così da un lato introducendo nuovi soggetti di diritto (*third party providers: Payment initiation service providers e Account information service providers*) e dall'altro riconoscendo servizi, soluzioni e modalità di pagamento rese possibili grazie e attraverso le nuove tecnologie (i cosiddetti *new digital payments*). Ampliando il numero dei soggetti e dei servizi censiti, si è così data una veste giuridica certa a schemi multicanali e forme di disintermediazione che si andavano definendo sul mercato senza il conforto di una cornice regolamentare chiara.

In secondo luogo, sono stati rafforzati gli standard a tutela della sicurezza nelle transazioni (*strong customer authentication*), così intervenendo sulla affidabilità della tecnologia (*regulatory technical standards*) a presidio dell'effettività delle regole.

Al codice identificativo (pin) e alla tecnologia digitale che assicura la titolarità dello strumento (chip) è stata affiancata l'impronta a garanzia del possesso dello strumento, di modo da certificare l'unicità della transazione e da collegare in maniera univoca (e dinamica) ciascuna operazione di pagamento ad uno specifico importo, da un lato, e ad un beneficiario specifico, dall'altro.

Il quadro è stato completato da una serie di regole funzionali.

Sul fronte tecnologico, è stata richiamata la necessità di adeguare il sistema delle regole tecniche al nuovo ecosistema digitale, devolvendone la definizione all'Eba, così da stimolare lo sviluppo del mercato digitale, anche rispetto ai servizi di pagamento. In questo scenario, se la standardizzazione si conferma necessaria, la definizione delle regole non può che spettare al mercato che a sua volta deve salvaguardare l'apertura, la trasparenza e l'oggettività del processo in linea con l'*acquis communautaire* e i principi della concorrenza.

Sul fronte responsabilità, è stato confermato il sistema di presunzioni e di riparto già codificato dalla direttiva Psd, in forza del quale gravano sull'intermediario le conseguenze negative derivanti dall'uso illecito e comunque non autorizzato degli strumenti di pagamento, salva l'ipotesi di colpa grave dell'utilizzatore. Si è d'altra parte introdotto il diritto di regresso nei confronti del *third party provider* per i casi di interpolazione in cui questi abbia svolto un ruolo attivo, ed infine è stata ridotta l'entità della franchigia (da 150 a 50 euro) per sgravare

ulteriormente l'utilizzatore dagli effetti derivanti dal disconoscimento di un'operazione.

Sul fronte privacy, archiviata la proposta sostenuta dal «gruppo dei 29» di rimettere alla disciplina di settore la tutela della riservatezza e della privacy, si è riconosciuto come il trattamento dei dati personali da parte di sistemi e di prestatori di servizi di pagamento sia auspicabile, ed anzi possibile, necessario, a prevenire le frodi, ma a tal fine (e così anticipando le linee della nuova regolazione, che entrerà in vigore tra pochi giorni), il consenso dell'utente deve essere esplicito e vincolato allo scopo di acquisizione e trattamento dei dati.

Complessivamente, insomma, e in attesa delle nuove regole in tema di e-privacy, che allo stato rimangono sullo sfondo, la regolamentazione esistente sembra comunque rispondere alla sollecitazione più ampia e trasversale che si coglie nell'ambito dell'agenda digitale e della *digital single market strategy* di prediligere un approccio integrato, in cui le ragioni della regolazione, della concorrenza, dell'innovazione e dei diritti fondamentali partecipino con pari dignità e peso allo sviluppo armonico e sostenibile dell'Unione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

